CAMERA DEI DEPUTATI N. 592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE

Presentata il 21 settembre 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli aspetti politici e amministrativi della vicenda Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le complesse e intricate attività finanziarie di Michele Sindona hanno particolarmente colpito, per la loro vastità e peso, l'opinione pubblica la quale attende dalla Magistratura che sia fatta piena luce e sia resa giustizia. Senonché, negli ultimi tempi e specialmente dopo l'uccisione del liquidatore della Banca privata italiana avvocato Giorgio Ambrosoli, del cui caso si sta ugualmente occupando la Magistratura, l'opinione pubblica è stata ulteriormente scossa da insistenti voci di appoggi, di connivenze e di favoritismi di uomini politici, di membri di Governo o di funzionari di pubbliche amministrazioni nei riguardi di Michele Sindona e delle imprese comunque collegate alle sue iniziative finanziarie. Invero, numerosi organi di stampa hanno dedicato largo spazio a siffatti coinvolgimenti del mondo politico e amministrativo tendenti, in un primo tempo, a favorire, appoggiandole, le iniziative finanziarie del Sindona e successivamente a fare apparire meno grave la posizione del medesimo ai fini dell'inchiesta giudiziaria ed a ritardare o evitare l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo italiano, su sollecitazione della Magistratura, a quello degli Stati Uniti d'America ove il Sindona si era rifugiato al momento del *crak*.

Poiché quanto denunciato dalla stampa non ha avuto finora alcuna convincente smentita né è stato provato in maniera inconfutabile, è di assoluta evidenza la necessità che il Parlamento, avvalendosi dei suoi poteri istituzionali, svolga un'accurata

indagine sull'esistenza o meno delle interferenze politiche e amministrative lamentate, così che accanto all'inchiesta della Magistratura, cui spetta in piena autonomia accertare gli eventuali illeciti civili e penali commessi da coloro che ne sono coinvolti, vi sia un'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità di natura politica e amministrativa nel caso che risultassero veri i tentativi fatti, nei vari stadi della vicenda, per favorire la posizione di Michele Sindona.

A questi fini tende, appunto, la presente iniziativa legislativa i cui articoli, data la loro chiarezza, non hanno bisogno di particolari delucidazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di accertare:

1) se uomini politici, membri di Governo o funzionari di pubbliche amministrazioni abbiano favorito, direttamente o indirettamente, l'attività e le iniziative finanziarie di Michele Sindona;

2) se uomini politici, membri di Governo o funzionari di pubbliche amministrazioni siano stati favoriti dal Sindona nelle loro attività finanziarie;

3) se ci sono stati interventi o comportamenti di uomini politici, di membri di Governo o di funzionari di pubbliche amministrazioni allo scopo di nascondere la reale situazione finanziaria e bancaria del Sindona in relazione a provvedimenti giudiziari a suo carico e, in particolare, di ostacolare o ritardare l'estradizione del Sindona stesso;

4) se uomini politici, membri di Governo o funzionari di pubbliche amministrazioni abbiano in qualunque maniera interferito sull'attività di Giorgio Ambrosoli nella sua funzione di liquidatore della Banca privata italiana e delle iniziative ad essa connesse.

ART. 2.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini svolte in relazione ai compiti di cui al precedente articolo. La relazione dovrà anche contenere la valutazione della Commissione d'inchiesta sui comportamenti rilevati e sulle eventuali iniziative, anche legislative, da adottare.

ART. 3.

La Commissione è composta di 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, ed opera con i poteri e le limitazioni di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Non possono costituire oggetto di segreto fatti di cui si è venuti a conoscenza per segreto d'ufficio non professionale.

ART. 4.

I componenti la Commissione d'inchiesta e tutti coloro che sono chiamati a collaborare con la Commissione stessa sono tenuti al segreto d'ufficio per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico, in parti eguali, dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.